

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 28 ottobre 2017



PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 28/10/17 P. 21 Avvocati pronti per il cumulo 1

SOCIETÀ IN HOUSE

Italia Oggi 28/10/17 P. 36 Slitta l'elenco Anac sulle società in house Andrea Mascolini 2

AVVOCATI

Italia Oggi 28/10/17 P. 32 Avvocati con obbligo di toga Luca Insalaco 3

BENI CULTURALI

Italia Oggi 28/10/17 P. 33 Beni culturali, appalti urgenti Giovanni Galli 4

INARCASSA

Italia Oggi 28/10/17 P. 38 Architetti e ingegneri, redditi a Inarcassa Bruno Fioretti 5

RISPARMIO ENERGETICO

Italia Oggi 28/10/17 P. 33 Il risparmio energetico premia gli incapienti Valerio Stroppa 6

Professionisti. La circolare di Cassa forense per le prestazioni

Avvocati pronti per il cumulo

■ Gli iscritti alla Cassa forense che chiederanno la pensione di vecchiaia in cumulo dovranno mantenere l'iscrizione all'albo e versare i contributi all'ente di previdenza anche durante il periodo che intercorre tra quando l'Inps inizia a pagare la sua quota (66 anni e sette mesi di età nel 2017) e la maturazione del requisito anagrafico fissato dalla Cassa stessa (68 anni fino al 31 dicembre 2018).

Questa una delle indicazioni

contenute nella circolare 2/2017, approvata dall'ente di previdenza a seguito dell'estensione del cumulo ai contributi versati nelle casse dei professionisti, avvenuta a opera della legge di bilancio 2017.

Per quanto riguarda il sistema di calcolo applicabile alla quota Cassa forense delle pensioni in regime di cumulo si seguono le disposizioni generali del regolamento delle prestazioni. Quindi, a fronte di almeno 33 anni di contributi (ottenibili però

sommando i periodi non coincidenti versati nelle varie gestioni), si utilizza il sistema retributivo; se gli anni sono di meno, si usa quello contributivo.

Cassa forense invierà all'Inps, per quanto di competenza, tutte le domande di cumulo già ricevute, ma l'erogazione delle pensioni potrà avvenire solo dopo la firma di una convenzione tra i due enti.

M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un comunicato dell'Autorità sposta il termine al 30/11

Slitta l'elenco Anac sulle società in house

DI ANDREA MASCOLINI

Slitta al 30 novembre l'attivazione dell'elenco Anac sulle società in house. Lo precisa con un comunicato emesso giovedì sera il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, comunicando che «nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 del dlgs 50/2016, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida Anac n. 7, è differito al 30 novembre 2017».

L'elenco è previsto dalla citata norma del codice dei contratti pubblici che, per garantire trasparenza e pubblicità dei contratti affidati in house (senza gara), ne stabilisce l'istituzione presso l'Anac. Dopo il parere del Consiglio di stato del 5 settembre le linee guida sono state aggiornate e pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2017. Le linee guida, entrate in vigore il 10 ottobre, prevedevano che dal 30 ottobre le amministrazioni avrebbero potuto inviare le domande di iscrizione all'elenco.

Viceversa ci sarà un mese in più. I soggetti tenuti all'iscrizione sono gli enti pubblici e le società pubbliche che utilizzano società da esse controllate per svolgere attività istituzionali, affidando alle controllate interventi che, diversamente sarebbero state poste sul mercato con procedura ad evidenza pubblica.

Va notato che nella revisione delle linee guida l'Anac ha introdotto l'obbligo, per chi fa domanda di iscrizione, di iscriversi

preventivamente anche all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di seguito AUSA), di cui all'art. 33-ter della legge n. 221 del 2012.

Fra le informazioni che le società affidatarie in house debbono trasmettere, non vi sono soltanto informazioni sul cosiddetto controllo analogo ma anche quelle inerenti la presenza della clausola statutaria da cui si evince l'obbligo di rispetto della produzione di fatturato per oltre l'80% in relazione allo svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici controllanti.

Il procedimento che di iscrizione avrà una durata ordinaria di 90 giorni e non potrà comunque superare i 180 giorni. La domanda di iscrizione deve essere presentata, in modalità telematica (se non sarà considerata inammissibile) dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Entro un mese dalla data di presentazione della domanda di iscrizione si avvierà il procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Il termine per la conclusione del procedimento non potrà superare i 90 giorni a decorrere dall'avvio dell'istruttoria e potrà essere sospeso, al massimo per 1 volta e per un periodo di 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale.

L'esito del provvedimento sarà comunicato via Pec. In caso negativo verrà indicato il termine e l'autorità cui sarà possibile ricorrere per ottenere l'annullamento del diniego.

—© Riproduzione riservata—



A PALERMO *Avvocati con obbligo di toga*

DI LUCA INSALACO

Obbligo di toga e di puntualità per tutte le parti processuali e udienze fissate anche nel pomeriggio. Sono questi alcuni dei punti contenuti nel protocollo di intesa siglato lo scorso 26 ottobre a Palermo tra i vertici del Tribunale e della Procura, da una parte, e i rappresentanti dell'avvocatura, dall'altra. L'obiettivo dell'intesa è provare a razionalizzare la trattazione dei processi e semplificare la vita di chi, ogni giorno, consuma le suole tra le aule del Palazzo di Giustizia.

Come detto, il protocollo prevede innanzitutto che le udienze dibattimentali inizino puntualmente alle 9, ora in cui giudice, pubblico ministero e avvocati devono assicurare la loro presenza in aula, rigorosamente avvolti dalla toga di ordinanza. Inoltre, punto particolarmente sensibile, per primi dovranno essere chiamati i processi da rinviare a causa di impedimenti pre-

cedentemente evidenziati o per questioni procedurali (ad esempio, in caso di irregolarità nelle notifiche), in modo da non costringere i legali e i testimoni a ore di sfiancante attesa, salvo poi dovere annotare un mero rinvio nella trattazione del processo di proprio interesse.

Particolare attenzione viene riservata agli imputati detenuti, i quali dovranno essere chiamati in aula soltanto quando sarà il loro turno e per i cui processi è richiesta la costante presenza di un rappresentante dell'accusa. Resta tuttavia l'esigenza di smaltire l'arretrato. Per questo vengono introdotte le udienze pomeridiane, da svolgersi due giorni a settimana e da concludere entro le ore 19,00. I giudici monocratici, inoltre, potranno trattare al massimo trentacinque fascicoli processuali a udienza, il carico quotidiano per rispettare i tempi prefissati. Infine, si dispone che per i processi più complessi i rappresentanti dell'accusa non cambino tra un'udienza e l'altra, in modo da garantire continuità e memoria storica nella trattazione dei fascicoli che richiedono particolare impegno. Le nuove disposizioni saranno pienamente operative a partire dal 1° gennaio 2018.



L'iter d'emergenza tra i punti del decreto (ieri in Gazzetta) che regolamenta i lavori

Beni culturali, appalti urgenti

Affidamento diretto se c'è pericolo e sotto 300 mila €

DI GIOVANNI GALLI

Possibile l'esecuzione di lavori su beni culturali e scavi archeologici con la procedura semplificata di somma urgenza (e quindi con affidamento diretto) nei casi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di 300 mila euro. Nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva delle opere possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali. Sono solo alcune delle previsioni contenute nel decreto 22 agosto 2017, n. 154 del ministero dei beni culturali «Regolamento concernente

gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato ieri sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 e che entrerà in vigore l'11 novembre prossimo. Il provvedimento riguarda gli appalti pubblici di lavori sui beni culturali tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e i seguenti lavori: scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. Il regolamento richiede una serie di requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori: idoneità tec-

nica; idoneità organizzativa e adeguata capacità economica e finanziaria. I requisiti sono attestati dalle Soa (Società organismi di attestazione) nell'ambito della procedura di qualificazione delle imprese. Per i lavori sotto i 150 mila euro i requisiti autocertificati ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. Se i lavori non superano 40 mila euro, la certificazione di buon esito può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. Per la direzione tecnica, i professionisti coinvolti sono gli architetti e per talune categorie di appalti i restauratori di beni culturali.

Le attività possono essere svolte in taluni casi anche da restauratori


IO ONLINE Il decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti



Architetti e ingegneri, redditi a Inarcassa

Ultimi giorni a disposizione di ingegneri e architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita Iva, società di professionisti, società tra professionisti e società di Ingegneria, per presentare a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d'affari riferita all'anno 2016 in via telematica (entro il 31 ottobre 2017). A partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto all'ente di previdenza di categoria seguirà le regole fiscali in materia di Iva a esigibilità differita (art. 5, comma 1-ter, RGP 2012). Questo comporterà un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell'anno in cui la prestazione sia divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. Gli iscritti a Inarcassa possono richiedere, compilando la voce dedicata nell'ambito della procedura della «dich. online 2016», la rateizzazione del conguaglio se superiore a 1.000 euro, in tre rate quadrimestrali con un interesse pari all'1,5% annuo. Al fine di ottenere la rateizzazione gli iscritti dovranno essere in regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10. Non possono accedere all'agevolazione coloro che hanno esercitato la deroga 2016 o che abbiano presentato domanda di pensione. I professionisti che si sono avvalsi, per il 2016, della deroga del contributo soggettivo minimo, inoltre, dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino Mav da pagare entro il 31/12/17. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a 15.724 euro, oltre al conguaglio, dovranno corrispondere anche gli interessi calcolati sul solo contributo minimo dell'anno 2016.

Bruno Fioretti



Il risparmio energetico premia gli incapienti

Per gli interventi di risparmio energetico realizzati nei condomini il fisco premia anche i soggetti incapienti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per lavori di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, compresi quelli che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70 e 75%, i cittadini che dichiarano un'imposta nulla possono comunque avvalersi del bonus fiscale, cedendolo all'impresa esecutrice come parte del corrispettivo. L'agevolazione riguarda i contribuenti che ricadono nella no tax area, vale a dire pensionati con reddito annuo fino a 7.500 euro, lavoratori dipendenti e assimilati con redditi fino a 8 mila euro oppure soggetti con redditi diversi di importo non superiore a 4.800 euro. È quanto ricorda l'Agenzia delle entrate, che ha pubblicato sul proprio sito web la versione aggiornata della guida agli incentivi fiscali per il risparmio energetico. Il vademecum tiene conto delle modifiche alla disciplina vigente apportate, da ultimo, con la legge 232/2016 e con la successiva manovra correttiva del governo (dl 50/2017). Le modalità per la cessione dei crediti da parte degli incapienti sono state definite con provvedimento 28/8/2017, che ha sostituito il provvedimento dell'8 giugno 2017. Chi riceve il bonus può a sua volta cedere il credito d'imposta, ma soltanto dopo che tale credito è divenuto disponibile (ossia dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento della spesa e di emissione della relativa fattura).

Valerio Stroppa

